

Area Definizione delle controversie

DELIBERA N.	16/2015
TITOLO	2015.1.10.4.1
	2013.1.10.21.1355
LEGISLATURA	X

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA	Presidente
MARINA CAPORALE	Vicepresidente
MAURO RAPARELLI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E TELECOM ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6372 – 527.6370 – 527.7664

email [definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it](mailto:definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

## Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti e successive modifiche ed integrazioni*", di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Visto lo "*Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

Vista la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini (NP.2015.744);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 14/04/2015;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

## **1. La posizione dell'istante**

L'istante ha lamentato l'attivazione di un servizio non richiesto, la conseguente illegittima fatturazione e la mancata disattivazione del servizio a seguito di reclamo, nei confronti della società Telecom Italia X (di seguito, Telecom). In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- di essere cliente Telecom, per il tramite di un contratto IntercentER, sottoscritto dal C.R.A.L. di X. In particolare il suddetto contratto prevede la digitazione di un codice di accesso attraverso il quale il traffico in uscita dal cellulare degli associati (tra cui l'istante) veniva addebitato direttamente ai medesimi, mentre il C.R.A.L., che riceveva la fatturazione, effettuava i pagamenti per gli abbonamenti e i servizi non personali degli associati.
- di aver ricevuto nel giugno 2012 un sms con cui veniva attivato un servizio a pagamento, non richiesto. Di aver quindi chiesto l'indomani la disattivazione del servizio al call-center Telecom. L'istante riteneva quindi che il servizio fosse stato disattivato;
- Telecom ha emesso la fattura n. X, intestata al C.R.A.L., relativa al 5° bimestre 2012, in cui in relazione all'utenza utilizzata dall'istante (X) risultavano addebitati euro 50,84 per il servizio non richiesto di cui sopra (dal dettaglio del traffico, sempre ricevuto dall'associazione, tale somma risulta costituita da addebiti con cadenza regolare di euro 2,083 nel periodo dal 26.6.12 al 31.07.12).

In base a tali premesse, l'utente richiede:

- a) la disattivazione del servizio, e il riconoscimento di un indennizzo per l'attivazione non richiesta;
- b) un indennizzo per mancata risposta ai reclami.

## **2. La posizione dell'operatore**

Telecom ha dedotto quanto segue. Ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'istante, non essendo il medesimo intestatario del contratto, in essere con il C.R.A.L. di X, chiedendo quindi la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza. Nel merito, ha comunque respinto la contestazione dell'istante, asserendo che nei propri archivi non vi è traccia di alcuna richiesta di

disattivazione in relazione all'utenza utilizzata dal sig. X con riferimento al periodo di cui alla fattura contestata.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte non possono essere accolte.

L'istanza del sig. X è infatti da ritenersi inammissibile, risultando fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'operatore.

Dalla documentazione versata in atti dallo stesso istante, si evince che unico intestatario del contratto sia il C.R.A.L. di X, al quale erano anche intestate ed inviate le fatture, riportanti anche il dettaglio del traffico effettuato dalle diverse sim attivate (e date in uso agli associati).

Inoltre, per quanto concerne i pagamenti, l'istante asserisce che gli associati del C.R.A.L. pagassero ognuno quanto di propria spettanza in base all'utilizzo fatto della sim loro assegnata, ma non c'è traccia in atti di alcun pagamento effettuato direttamente dai singoli a Telecom, e, si ribadisce, le fatture (recanti l'importo complessivo da pagare per tutte le sim, oltre che per i canoni) venivano ricevute direttamente dall'associazione.

Alla luce di quanto sopra, non si rinviene alcun rapporto contrattuale diretto tra l'odierno istante e Telecom, né lo stesso è dotato di alcun potere rappresentativo dell'associazione.

Dato che la sim in relazione alla quale viene lamentata l'attivazione di un servizio non richiesto è intestata al C.R.A.L. di X, è quest'ultimo soggetto che avrebbe quindi dovuto presentare istanza a codesto Comitato, in quanto unico soggetto dotato di legittimazione attiva.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Dichiara inammissibile l'istanza di X nei confronti della società Telecom Italia X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Il Segretario  
Dott.ssa Primarosa Fini

La Presidente  
Prof.ssa Giovanna Cosenza